



RISARCITO IL RUNNER AZZANNATO DAI PITBULL, PROPRIETARIO RESPONSABILE ANCHE SE CANI SCAPPATI. TRIBUNALE DI BARI N. 3504/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA SENTENZA;**
- 3) CONCLUSIONI.-**

1 IL FATTO

Una tranquilla mattina, un podista attraversa la zona rurale di Gravina in Puglia per la consueta corsa tra i sentieri del bosco "Difesa Grande". All'improvviso, due cani di razza pitbull, fuggiti dall'azienda agricola di un privato confinante, gli si avventano contro.- L'uomo tenta di difendersi, ma viene morso più volte alle gambe e alla schiena, riportando ferite lacero-contuse e un trauma lombare. Solo l'intervento di un automobilista di passaggio riesce a mettere in fuga gli animali, che vengono poi ricondotti nell'azienda da un dipendente del proprietario.-

Le testimonianze, la documentazione sanitaria e le risultanze medico-legali confermano la dinamica dell'aggressione, mentre la proprietà dei cani viene ammessa in atti.-

2 LA SENTENZA

Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, non ha dubbi: **la responsabilità è del proprietario dei cani**, in base all'art. 2052 c.c., che sancisce un principio ormai consolidato:

"Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Responsabilità oggettiva, non colposa

Quella delineata dall'art. 2052 c.c. è una **responsabilità oggettiva**: non è necessario dimostrare la colpa del proprietario, ma solo il nesso tra il comportamento dell'animale e il danno.- In altri termini, ciò che rileva non è **come** si è comportato il proprietario, ma il **semplice fatto che l'animale abbia causato un danno.-**

L'onere della prova

Il danneggiato deve dimostrare due soli elementi:

1. l'esistenza del danno;
2. il nesso causale tra quel danno e il fatto dell'animale.

Una volta assolto tale onere, **spetta al proprietario dimostrare il contrario**: ossia che il danno è avvenuto **per caso fortuito**, un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale.-

Ma nel caso di specie — sottolinea il Tribunale — **nessun elemento di questo tipo è stato fornito**: i cani erano di proprietà del convenuto, custoditi nella sua azienda, e nessuna prova è stata prodotta per dimostrare che l'aggressione fosse dipesa da un evento anomalo, da un fatto del terzo o da una colpa esclusiva del danneggiato.-

3 CONCLUSIONI

La decisione è esemplare per chiarezza:

- **non serve dimostrare la colpa del proprietario**: basta il nesso tra il cane e l'aggressione;
- il **caso fortuito** è l'unica via di esonero, ma deve essere **provato in modo rigoroso**;
- il giudice non guarda alla "condotta" dell'animale, bensì al fatto oggettivo che abbia cagionato un danno.-